

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO AL SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE GESTITE DA LARIO RETI HOLDING S.p.A., CON PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Numero CIG: B22FAE9502

ID SINTEL: 185526364

AVVISO DI RETTIFICA DELL'ART. "14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE" DELLA LETTERA DI INVITO E CHIARIMENTI

1) Si precisa che il concorrente nella formulazione dell'offerta economica deve tenere conto del fatto che i costi della manodopera compresi nell'importo complessivo a base di gara e nei singoli prezzi del prezzario a base di gara sono comprensivi della manodopera.

Per maggiore chiarezza riportiamo un estratto del recente parere MIT 2505/2024 del 17 aprile:

Importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nel presente esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es: ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell'esempio qui fornito), lo stesso concorrente dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno

accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera).

2) In merito all'indicazione da parte della Stazione Appaltante nella lettera d'invito del CCNL per i lavoratori dipendenti artigiane e delle piccole e medie imprese artigiane dell'edilizia e affine si precisa che l'operatore economico a norma dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023 può presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, in caso in cui applichino un contratto collettivo nazionale e territoriale diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dovrà indicarlo compilando l'allegato 1 – Dichiarazione di partecipazione – punto 19.

Viene modificato l'art. 14 – “Verifica di anomalia delle offerte” della Lettera d'invito nel seguente modo:

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Stazione Appaltante a norma dell'art. 54 comma 1 D. Lgs. 36/2023 procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice. **Per il calcolo della soglia di anomalia la Stazione Appaltante utilizzerà il metodo di calcolo stabilito dall'Allegato II.2 del Codice Appalti – metodo A).**

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile del procedimento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il Responsabile del procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana

